

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

80° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	9
4 ^a - Difesa	»	11
7 ^a - Istruzione	»	15
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	25
10 ^a - Industria	»	75
11 ^a - Lavoro	»	87
12 ^a - Igiene e sanità	»	95

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	98
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	100

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	102
--------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,45.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, C21ª, 0009º)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 18 dicembre scorso, gli è pervenuta una lettera con la quale il Presidente del Senato informa di aver provveduto a trasmettere al Presidente del Tribunale di Castrovillari la richiesta della Giunta del 17 dicembre 1996, di sospensione del procedimento penale n. 181/95 a carico del dottor Salvatore Frasca nonché di trasmissione degli atti processuali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.

Richiesta dell'ingegner Claudio Regis, senatore nella XII legislatura, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, in relazione al procedimento penale n. 33483/95, pendente nei suoi confronti presso la Pretura Circondariale di Milano per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, commi 1 e 4, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale)

(R135 000, C21ª, 0013º)

La Giunta riprende l'esame sospeso il 3 dicembre 1996.

Prosegue la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, CALLEGARO, FASSONE, BRUNI e LUBRANO di RICCO.

La Giunta delibera quindi di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che esso

non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica il senatore Lubrano di Ricco di redigere la relazione per l'Assemblea.

È infine rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

85^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio Zoppi e per il commercio con l'estero Cabras.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(604-B) CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

La relatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, rivolte a limitare all'esercizio 1996 il contributo finanziario previsto dal disegno di legge. Si tratta di una modifica determinata esclusivamente da ragioni tecniche, che peraltro induce a una riflessione sulla modesta entità del contributo, destinato ad associazioni che svolgono un'opera importante ed efficace a favore di una notevole quantità di soggetti interessati. Conclude per l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede alla votazione degli articoli, che sono stati entrambi modificati dalla Camera dei deputati.

Con separate deliberazioni, la Commissione approva gli articoli 1 e 2.

Il sottosegretario CABRAS esprime il consenso del Governo all'approvazione definitiva del provvedimento.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0037^o)

Il PRESIDENTE propone di sospendere i lavori, fino alle ore 14.30, in attesa della trasmissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo alla Corte dei conti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: parere favorevole)

Il presidente VILLONE illustra le modificazioni introdotte al decreto-legge nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati e, per quanto egli anticipi alcune riserve sul merito, conclude raccomandando di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PIERONI preannuncia il proprio voto contrario, avendo il Senato già deliberato nella materia della responsabilità degli amministratori, in relazione al disegno di legge n. 1034.

Il presidente VILLONE, a questo proposito, fa presente di considerare preferibile la disciplina contenuta nel disegno di legge n. 1034, il quale peraltro entrerà in vigore soltanto in un momento successivo. Al senatore Pinggera, che aveva sollecitato un chiarimento, risponde che il decreto-legge è stato reiterato numerose volte, per cui la normativa in esso recata è da tempo vigente.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO invita il senatore Pieroni a modificare il proprio avviso, in quanto l'eventuale reiezione del provvedimento avrebbe conseguenze piuttosto gravi. In conseguenza di questo invito il senatore PIERONI dichiara di astenersi. Analoga posizione esprime il senatore MAGNALBÒ.

La Commissione quindi esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1892) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente VILLONE, soffermandosi in particolare sulle norme relative alla responsabilità degli amministratori, manifesta varie perples-

sità sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, non sempre in linea con quanto previsto a questo proposito nel disegno di legge n. 1034. Rimangono confermate le limitazioni relative alla responsabilità per dolo e colpa grave, sono altresì riprese le formule che si riferiscono alla valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione ed alla responsabilità dei componenti degli organi collegiali. Qualche differenziazione più discutibile si avverte all'articolo 3 per quanto attiene al comma 1-*quinques*, mentre il contrasto è più sensibile relativamente alla lettera c-*bis*), comma 4. Non è inoltre agevole comprendere la *ratio* del combinato disposto derivante, dopo il comma 2, dai commi 2-*bis* e 2-*ter*. Pur con queste riserve, invita la Commissione a svolgere un esame favorevole onde scongiurare la decadenza del provvedimento; il Senato potrà eventualmente tornare sull'argomento in occasione del nuovo esame del disegno di legge n. 1034 che verosimilmente avrà luogo dopo la sua trattazione da parte della Camera dei deputati.

Il senatore MAGNALBÒ preannuncia il proprio voto contrario, segnalando la dubbia soluzione individuata per quanto riguarda l'illecito arricchimento degli eredi.

Il senatore PIERONI anticipa il proprio voto di astensione.

Il senatore MARCHETTI avanza anch'egli delle riserve, sempre espresse dalla sua parte politica sui provvedimenti d'urgenza in materia ordinamentale; egli dissente in particolare sulla norma relativa alla responsabilità per i danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza. Conclude tuttavia in favore della conversione del decreto-legge, potendo il Senato modificare la normativa in occasione di un nuovo esame del disegno di legge n. 1034.

La senatrice DENTAMARO, con riferimento all'articolo 3, comma 1-*quinques*, rileva il carattere solidale della responsabilità prevista nella prima parte della disposizione, per cui diventa difficile prevedere una limitazione della responsabilità stessa all'illecito arricchimento.

Condivide tale rilievo il presidente VILLONE, il quale comunque conferma il suo avviso favorevole alla conversione del decreto, fatta salva la possibilità di rimeditare la questione nell'ambito del disegno di legge n. 1034.

Il sottosegretario ZOPPI assicura che la Camera dei deputati ha svolto un dibattito approfondito registrando un'ampia convergenza tra le forze politiche. Raccomanda pertanto un esame favorevole da parte del Senato, in quanto la mancata conversione avrebbe effetti assai gravi.

La senatrice DENTAMARO ribadisce le proprie perplessità sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento rispetto a quanto stabilito dal Senato nel disegno di legge n. 1034. Anche la previsione di cui all'articolo 3, lettera c-*bis*), comma 4, rimette alla

Corte dei conti un giudizio che trascende l'ambito del rapporto di servizio del dipendente pubblico.

La Commissione quindi dà mandato al Presidente di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì 20 dicembre, alle ore 9, in sede referente, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1388, di revisione della legge n. 142 del 1990, nonché del disegno di legge n. 1709, sui buoni pasto ai dipendenti pubblici; in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento in relazione ai decreti-legge nel frattempo definiti dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento al disegno di legge A.C. n. 2533.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

68ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(399) PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice SCOPELLITI ritiene che il disegno di legge n. 1245 risolverà assai poco per quanto riguarda il grave stato della giustizia civile nel Paese poichè non agevolerà lo smaltimento dell'arretrato nè abbrevierà i tempi di svolgimento dei processi. Il problema infatti che andrebbe affrontato con priorità sarebbe quello della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, dal momento che, approvando il disegno di legge n. 1245, si rischia di perpetrare e forse aggravare ulteriormente il sistema attuale, già fortemente squilibrato.

Dopo aver lamentato la vaghezza e l'eccessiva ampiezza della delega che il Governo richiede, rileva che occorrerebbe invece fare anzitutto una scelta di priorità di valori per quanto riguarda gli interventi nel settore della giustizia.

Sottolineato quindi che la collegialità è una realtà da salvaguardare e da valorizzare nello svolgimento dei processi, sostiene che il provvedimento in esame sembra al contrario volto a stabilire una prevalente composizione monocratica della struttura giudicante di primo grado, tale da fornire garanzie certamente insufficienti per i cittadini.

Dopo aver successivamente affermato che occorrerebbe rivedere anzitutto il problema del ruolo del pubblico ministero prima di procedere

a qualsiasi riforma in campo giurisdizionale, stigmatizza il fatto che il Parlamento e il Consiglio Superiore della Magistratura siano stati messi sullo stesso piano per quanto riguarda l'emissione del parere sui decreti attuativi della delega.

Si augura infine che il disegno di legge n. 1245 non giunga alla definitiva approvazione ed auspica che, qualora vi giungesse, esso veda la cancellazione della previsione del parere del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché la costituzione di una Commissione parlamentare *ad hoc* (sul modello della Commissione per il nuovo codice di procedura penale) per l'espressione del parere sull'attuazione della delega, che dovrebbe divenire vincolante e non solo obbligatorio.

Il senatore CALLEGARO lamenta che si sia proceduto in modo episodico e non coordinato alle riforme riguardanti gli uffici giudiziari, a cominciare dal modo in cui si è pervenuti in passato all'istituzione del giudice di pace che certamente oggi non funziona bene, ma che sembra comunque destinato, nei progetti governativi, a sostituire il pretore, il quale però è un magistrato di carriera con una preparazione tecnica che fornisce ai cittadini ben maggiori garanzie.

La stessa improvvisazione di sempre - prosegue l'oratore - può riscontrarsi nella fretta con cui si vuole giungere all'istituzione del giudice unico, che non sembra assolutamente in grado di risolvere gli attuali problemi della giustizia anche se purtroppo certamente - al di là di quello che afferma il Governo - non sarà esente da costi per l'erario pubblico e per i cittadini.

Dopo aver quindi sostenuto che le operazioni previste dal disegno di legge n. 1245 comporteranno necessariamente la revisione delle piante organiche e altri interventi (come ad esempio quello sugli incarichi direttivi) che produrranno allarme e conflittualità all'interno della magistratura, dichiara che approverebbe volentieri il disegno di legge in esame qualora fosse collegato alla soppressione del giudice di pace e alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

37^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DEL COMITATO REFERENTE SUI FENOMENI DI CORRUZIONE
ALL'INTERNO DELLE FORZE ARMATE
(A007 000, C04^a, 0024^o)*

Il PRESIDENTE informa che il Comitato si è riunito per la prima volta il 10 dicembre scorso per audire il dottor Scandurra, Procuratore generale militare e il professor Nunziata, Presidente della Commissione di inchiesta amministrativa. Dalle suddette audizioni sono emersi utili spunti di riflessione, nonché l'esigenza di richiedere al Ministro della difesa un ampliamento dei compiti della Commissione d'inchiesta amministrativa, per indagare in modo particolare sui rapporti tra industria degli armamenti e amministrazione della difesa.

Il Presidente conclude annunciando che il Comitato riprenderà i suoi lavori dopo la pausa per le festività natalizie.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0025^o)*

I senatori UCCHIELLI e PERUZZOTTI sollecitano la risposta ad alcune interrogazioni da loro presentate.

Il PRESIDENTE assicura che solleciterà il Governo a rispondere alle interrogazioni per il cui svolgimento intende prevedere un congruo spazio di tempo nei lavori della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'immissione di volontari delle Forze armate nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella**

Polizia penitenziaria, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo militare della Croce rossa italiana (n. 46)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: esame e rinvio)
(R139 b00, C04^a, 0006^o)

Il PRESIDENTE avverte che la 1^a Commissione permanente ha espresso osservazioni del tutto negative sul regolamento in titolo.

Il relatore LORETO riferisce sullo schema di regolamento in titolo la cui adozione è prevista dall'articolo 3, comma 65, della legge n. 537 del 1993. Ricorda che con tale disposizione si è voluto avviare in modo concreto la ristrutturazione delle Forze armate in vista della realizzazione del nuovo modello di difesa che già allora vedeva impegnato il Parlamento anche con l'esame della riforma dei vertici militari e dell'obiezione di coscienza. Rispetto peraltro al momento in cui fu approvata la legge n. 537 del 1993, la situazione politica presenta prospettive di stabilità maggiore e inoltre, con la recentissima approvazione del disegno di legge collegato alla finanziaria e del bilancio, il Governo ha dato un forte impulso verso la realizzazione del suddetto nuovo modello di difesa, avviando altresì un processo quanto mai opportuno di riqualificazione della spesa. In questo nuovo quadro la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento che, secondo il disposto del suddetto articolo 3, comma 65, individua gli sbocchi occupazionali per i volontari in ferma prolungata che siano stati congedati senza demerito; in tal modo si favorirà un cospicuo incremento del reclutamento dei volontari per realizzare quella modifica dell'assetto strutturale dello strumento militare che il Governo considera obiettivo prioritario per la modernizzazione delle Forze armate.

Il relatore Loreto prosegue rilevando che l'articolo 3, comma 65, della legge n. 537 prevede un sistema di incentivi per i volontari canalizzato verso quattro direzioni: l'accesso alle carriere iniziali nella difesa, nei corpi armati e nel corpo militare della Croce rossa; una riserva pari al 60 per cento dei posti disponibili per l'accesso alle carriere iniziali nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato; una riserva pari al 35 per cento dei posti per la polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché una riserva del 20 per cento dei posti per l'accesso negli organici della pubblica amministrazione. Nel luglio del 1994 la Commissione ha già avuto modo di esaminare la prima stesura del regolamento esprimendo un parere favorevole con alcune osservazioni che il relatore ricorda brevemente. Il Governo peraltro ha dovuto nel frattempo apportare alcune modifiche a tale regolamento in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 1995 (in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate); in attesa della adozione del regolamento in oggetto, la legge n. 427 del 1996 di conversione del decreto-legge n. 341 del 1996, aveva inoltre previsto norme transitorie volte proprio a garantire ai volontari l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia, prevedendo in particolare per il corpo di polizia penitenziaria una riserva di posti pari al 50 per cento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le modifiche introdotte in relazione al suddetto decreto legislativo avessero un valore non

meramente tecnico e ha richiesto quindi al Governo di acquisire nuovamente il parere delle Commissioni parlamentari.

Il relatore Loreto, si sofferma quindi sulle osservazioni espresse dalla 1ª Commissione permanente, giudicandole incongrue poichè sembrano riferirsi alla norma legislativa piuttosto che al regolamento attuativo e ricordando che incentivi e benefici per i volontari sono già previsti da numerose disposizioni legislative, la cui effettiva incidenza è stata finora davvero risibile in assenza di specifiche sanzioni e controlli puntuali.

In conclusione osserva che l'applicazione di questa nuova normativa dovrebbe consentire l'accesso alle Forze armate e ai diversi corpi di polizia a circa il 50 per cento dei volontari che il Ministero prevede di poter reclutare annualmente; un ulteriore 20 per cento di tali volontari potrà trovare accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Per il restante contingente occorre, a suo avviso, prevedere adeguati strumenti di reinserimento nella vita civile per evitare fenomeni di disorientamento e di frustrazione.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore Loreto per la puntuale relazione, rileva a sua volta l'incongruità delle osservazioni della 1ª Commissione permanente che semmai andrebbero rivolte alla legge n. 537 piuttosto che al regolamento il cui esame da parte della Commissione costituisce un atto dovuto.

Il sottosegretario BRUTTI, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Loreto, rileva che il regolamento all'esame della Commissione assume per il Governo un rilievo strategico, poichè lo sviluppo del reclutamento su base volontaria è ritenuto fondamentale per incrementare gli *standard* di efficienza delle Forze armate. Il conseguimento di tale obiettivo è certamente legato alla possibilità di assicurare ai giovani che scelgono la ferma prolungata concrete prospettive di sistemazione nelle stesse Forze armate o nei diversi corpi di polizia altrimenti - occorre essere consapevoli - il gettito dei volontari è inevitabilmente destinato a rimanere del tutto insufficiente. Giudica a sua volta non pertinenti le osservazioni negative espresse dalla 1ª Commissione permanente; in particolare il rilievo di una presunta lesione del principio di pari opportunità tra uomini e donne va senz'altro respinto, poichè il Governo ha posto tra le priorità della sua politica per la difesa proprio la revisione del reclutamento su base volontaria per consentire l'accesso alle donne.

Il sottosegretario Brutti, dopo essersi brevemente soffermato sul nuovo sistema di reclutamento dei volontari definito nel regolamento, auspica che la Commissione possa esprimere un parere favorevole.

Il senatore RUSSO SPENA giudica necessario rinviare la discussione sul provvedimento in titolo poichè la stessa approfondita relazione del senatore Loreto e l'intervento del rappresentante del Governo hanno sottolineato che esso costituisce un elemento di valore strategico per il rinnovo del nostro strumento militare; è stato insomma riconosciuto che si tratta di un atto fondamentale sul cammino della costruzione del nuovo modello di difesa, che va preliminarmente affrontato e discusso nella sua globalità dal Parlamento.

Il senatore Russo Spena, nell'esprimere poi compiacimento e soddisfazione per i rilievi contrari formulati dalla 1ª Commissione, poichè mettono in risalto le evidenti incostituzionalità contenute nello schema di regolamento, solleva una ferma protesta nei riguardi del comportamento del Governo che con un gesto di furbizia ha voluto porre in essere un provvedimento di stampo autoritario, senza sentire il dovere di acquisire prima l'avviso e le deliberazioni del Parlamento sui contenuti fondanti della riforma complessiva delle nostre Forze armate.

Il presidente GUALTIERI, dopo aver puntualizzato le circostanze relative al deferimento del provvedimento in titolo e ai termini regolamentari previsti per l'espressione del relativo parere, precisa che ha doverosamente provveduto a porlo all'ordine del giorno. Dà altresì atto al relatore della tempestività e della completezza dell'approfondimento da lui compiuto in un lasso di tempo estremamente breve.

Premesso poi che posporre l'emanazione del parere allo svolgimento di un dibattito generale sul nuovo modello di difesa significherebbe porsi in condizione di andare al di là di ogni ragionevole possibilità di rinvio nell'espressione del parere, il Presidente si domanda se non sia opportuno, vista anche l'impossibilità di proseguire nella discussione a causa dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, rinviare l'esame e chiedere la proroga di dieci giorni prevista dall'articolo 139-bis del Regolamento del Senato. Si potrà così concludere l'esame nella prima seduta utile dopo la pausa natalizia.

Il relatore LORETO dichiara di accettare la proposta di rinvio tecnico formulata dal Presidente, e di non poter condividere invece la pregiudiziale politica posta dal senatore Russo Spena che, tra l'altro, avrebbe come risultato quello di portare ad esiti antitetici a quelli auspicati dal medesimo.

Interviene brevemente il senatore PALOMBO per affermare che lo schema di regolamento corrisponde esattamente alle esigenze delle nostre Forze armate e che esso recherà positivi benefici occupazionali. Per quanto riguarda invece la pregiudiziale politica formulata dal senatore Russo Spena, il senatore Palombo ritiene che se si vuole giungere ad un generale ripensamento di tutte le decisioni riguardanti il nuovo modello di difesa, allora tutto va rinviato, compreso il disegno di legge sull'obiezione di coscienza.

Il senatore PELLICINI a sua volta, nel dichiararsi d'accordo con le dichiarazioni del senatore Palombo, non intende tacere le sue perplessità sulla costituzionalità del provvedimento, come del resto già evidenziato dal senatore Russo Spena.

Il presidente GUALTIERI infine prende atto che la Commissione conviene sull'opportunità di chiedere la proroga prevista dall'articolo 139-bis del Regolamento e di rinviare alla prossima seduta l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

52ª Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali
La Volpe e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1033) Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Seguito e rinvio dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale erano stati approvati i primi due articoli.

Si passa all'articolo 3.

Senza discussione, con separate votazioni, previ pareri favorevoli del relatore BISCARDI e del sottosegretario LA VOLPE, la Commissione approva gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.100.

Successivamente, dopo i pareri contrari del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, la Commissione non accoglie gli emendamenti 3.5 e 3.6.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.101 del RELATORE, che lo stesso modifica riducendo il termine ivi previsto a 90 giorni e nel quale rimane assorbito l'emendamento 3.7.

Anche l'emendamento 3.102 è approvato, con assorbimento del 3.8.

Senza discussione, previ pareri contrari del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, non è accolto l'emendamento 3.1; successivamente vengono posti ai voti gli emendamenti 3.103 (che risulta approvato con assorbimento del 3.9), 3.10 (che, dopo il parere contrario del RELATORE,

RE, la Commissione non accoglie), 3.104 (approvato) e 3.11 (non approvato, dopo i pareri contrari del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO) e infine l'articolo 3, come emendato, che la Commissione approva.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del relatore, recanti articoli aggiuntivi, 3.0.1 (nuovo testo) (su cui il SOTTOSEGRETARIO si è espresso favorevolmente) e 3.0.2.

Passandosi all'articolo 4, la Commissione, previ pareri contrari del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, non accoglie l'emendamento 4.2, indi accoglie l'emendamento 4.100 (nuovo testo) del relatore (sul quale il SOTTOSEGRETARIO si è espresso favorevolmente), che assorbe il 4.1. Viene quindi approvato l'articolo 4 come emendato.

In sede di esame dell'articolo 5, il relatore BISCARDI trasforma il proprio emendamento 5.100 (nuovo testo) in subemendamento al 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo; con separate votazioni, vengono quindi approvati il subemendamento e l'emendamento sostitutivo, come modificato.

Si passa all'articolo 6; dopo i pareri contrari del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 6.1 non è approvato ed è approvato l'articolo. Infine la Commissione approva la proposta di coordinamento n. 1.

Concluso l'esame degli articoli, il relatore BISCARDI propone di chiedere il trasferimento alla sede deliberante; la Commissione conviene all'unanimità dei presenti.

Il presidente OSSICINI avverte che inoltrerà la richiesta non appena acquisito il consenso dei Gruppi non presenti alla seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07ª, 0026°)

Il presidente OSSICINI, congedato il sottosegretario La Volpe e in attesa di altri rappresentanti del Governo, rileva che non sussistono le condizioni per riprendere la discussione in sede deliberante dei disegni di legge recanti celebrazione del bicentenario del tricolore; d'altra parte - ricorda - il voto finale su tali provvedimenti potrà aver luogo solo dopo la definitiva approvazione dei documenti di bilancio che, per quanto è dato sapere ora, potrebbe avvenire nella giornata di lunedì 23 dicembre prossimo. Propone quindi che la Commissione torni a riunirsi per votare i provvedimenti stessi lunedì 23 dicembre, ad ora da determinare (se possibile alle ore 15) e raccomanda a tutti i Gruppi di assicurare la partecipazione alla seduta, stante l'elevato numero legale prescritto per la sede deliberante.

Il senatore BASINI, relatore alla Commissione sui disegni di legge menzionati, assicura la presenza propria e dei senatori del proprio Gruppo.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE formula quindi talune proposte sul calendario della Commissione per la ripresa dei lavori, prevista a partire da martedì 14 gennaio, elencando i temi già affrontati dalla Commissione da porre all'ordine del giorno.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, nella sua qualità di relatore alla Commissione sui disegni di legge di riforma della Biennale di Venezia, rispondendo a un quesito del PRESIDENTE, ricorda che l'apposito Comitato ristretto, concluso il primo giro di audizioni, aveva convenuto di procedere solo a quelle ulteriori audizioni che fossero state richieste dagli interessati entro un certo termine. L'esigenza di ascoltare anche i rappresentanti degli industriali, fortemente sostenuta in particolare dal senatore Jacchia, è caduta dal momento che questi ultimi non hanno richiesto di essere auditi.

IN SEDE REFERENTE

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 dicembre scorso.

Il relatore MONTICONE comunica di aver ricevuto un fax inviato, oltre che a lui, al Presidente e a tutti i componenti della Commissione, da parte dei professori Toraldo di Francia, Schiavone e Dalla Chiara, intitolato «I docenti italiani per la salvezza dell'università» e sottoscritto da altri 300 docenti. Il documento rivolge una grave accusa alla Commissione, imputandole in sostanza di insabbiare la riforma dei concorsi ed elogiando, in contrapposizione ad essa, il Ministro. Come relatore

esprime forte rammarico per il fatto che il Ministro non abbia mai preso pubblicamente le difese della Commissione - a differenza invero del sottosegretario Guerzoni - sia nelle sedute della Commissione stessa, sia presso i *mass media*; se ciò non avverrà ora, sarà necessario riconsiderare la sua posizione di relatore e quella del Comitato ristretto nei confronti del Governo.

Interviene quindi il senatore MASULLO, il quale afferma che non si possono tollerare ulteriormente certi giochi sulla testa dei singoli parlamentari e della Commissione, facendo lo scaricabarile per il ritardo della riforma e ricorrendo a varie astuzie, pubbliche e non, purtroppo già viste nella precedente legislatura. In tale situazione il Governo ha due precisi obblighi: in primo luogo ristabilire la verità, attestando che la Commissione ha profuso tutto l'impegno possibile, date le note contingenze dei lavori parlamentari, per portare avanti la riforma; che il Comitato ristretto appositamente costituito ha impegnato ogni spazio disponibile e che probabilmente vi sono state alcune debolezze anche nell'azione di Governo a sostegno dei lavori della Commissione. In secondo luogo, il Governo deve assumere un'iniziativa per superare lo stato d'incertezza in cui ci si trova. Se lo stallo proseguirà, egli cesserà di far parte della Commissione, poichè non intende continuare a fungere da bersaglio di espressioni malaccorte e tendenziose sprecate sui giornali.

Il senatore CAMPUS testimonia l'impegno, soprattutto del relatore e di alcuni componenti della Commissione, per superare le difficoltà del dibattito. Occorre chiedersi chi aizza la presentazione di documenti come quello pervenuto oggi, che sembrano ignorare quali ristrettissimi margini di tempo i lavori parlamentari degli ultimi mesi - con l'esame di ben tre provvedimenti collegati alla manovra finanziaria oltre alla finanziaria stessa ed al bilancio - abbiano lasciato alla Commissione. Il Governo dovrebbe informare gli autorevoli sottoscrittori del documento di tale situazione, nonchè dell'impegno richiesto alla Commissione, chiamata a unificare ben otto disegni di legge vertenti sulla stessa materia. Conclude esprimendo gratitudine al relatore per il suo impegno.

Il senatore PERA, ringraziando a sua volta il relatore, ritiene che i sottoscrittori del documento, credendo di prestare un utile servizio al Ministro, ne abbiano in verità reso uno cattivo a lui e uno pessimo alla Commissione. Il tempo disponibile per il lavoro della Commissione è stato quello noto a tutti; il Ministro dovrebbe dare atto del lavoro - a suo avviso proficuo - svolto finora ed informarne il mondo accademico.

Il senatore LORENZI ringrazia a sua volta il relatore e i membri del Comitato ristretto, che hanno lavorato produttivamente e con intensità, ma non è stupito per gli attacchi rivolti alla Commissione, che nascono dall'ignoranza dei fatti e dal diffuso clima antiparlamentare. Auspica quindi una risposta da parte della Commissione.

Il senatore BERGONZI esprime stima e solidarietà al Presidente, al relatore e ai membri del Comitato ristretto, osservando poi che i firma-

tari del documento probabilmente non sono consapevoli di vari dati di fatto: in primo luogo della reale portata della riforma in esame, mirante nei fatti a passare da un ruolo nazionale dei docenti a ruoli di ateneo; poi, della estrema diversità delle posizioni emerse - nessuna delle quali peraltro di pregiudiziale opposizione - che la Commissione deve confrontare; inoltre, delle durissime critiche rivolte da altre componenti accademiche contro il testo governativo, e infine del fatto che la Commissione aveva convenuto che riforma dei concorsi e riforma dello stato giuridico procedessero parallelamente e ciò nonostante, pur mancando tuttora la seconda, ha convenuto di procedere con la prima. Occorre quindi che il Governo prenda posizione per smentire quanti credono che sia il Parlamento a frenare una riforma voluta dal solo Governo.

Il sottosegretario GUERZONI si scusa per il ritardo con il quale giunge alla seduta, dovuto ad obblighi istituzionali, e precisa che su espresso incarico del Ministro, per almeno tre volte egli ha dato pubblicamente atto del pieno apprezzamento del Governo per l'impegno della Commissione e del relatore a favore della riforma, smentendo notizie circa un presunto rallentamento dei lavori e uno scarso impegno del Ministro. Sul concorso già bandito, dichiara che non vi è correlazione fra i tempi della sua attuazione da parte dell'Amministrazione - già chiaramente definiti - e il processo di riforma. Conferma poi che, sullo stato giuridico, i Gruppi della maggioranza alla Camera dei deputati hanno chiesto al Governo di attendere una loro iniziativa; peraltro il Governo, che ha completato oggi la stesura di un testo, si riserva di presentarlo, in assenza della preannunciata iniziativa parlamentare. Dichiara poi che informerà immediatamente il Ministro di quanto avvenuto ora, assicurando che il Ministro diffonderà subito una pubblica dichiarazione. Invita poi il relatore e i commissari a non lasciarsi influenzare dalle provocazioni e ribadisce il non rituale apprezzamento del Governo per l'opera del Presidente, del relatore e di tutta la Commissione in una situazione parlamentare di eccezionale difficoltà, caratterizzata dall'esame dei documenti di bilancio e di ben tre provvedimenti collegati.

Successivamente il PRESIDENTE, dichiarando che la Commissione si attende una pubblica risposta da parte del Ministro, prospetta l'opportunità di una replica del relatore Monticone al comunicato dei docenti; dopo che il relatore MONTICONE ha dichiarato che egli non intende rispondere a tale genere di provocazioni e che la risposta spetta al Ministro, i senatori CAMPUS, LORENZI e BERGONZI invitano il Presidente a rispondere a nome di tutta la Commissione e il PRESIDENTE si impegna in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1033**Art. 3.**

Al comma 1, sostituire la parola: «debbono» con le seguenti: «hanno l'obbligo di».

3.3

MELE

Al comma 1, sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

3.4

MELE

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 9».

3.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Tutte le opere non denunciate entro il termine di cui al comma 1, appartengono allo Stato.

1-ter. In sede di prima applicazione della presente legge la sanatoria deve concludersi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».

3.5

MELE

Al comma 2, dopo le parole: «alla certa identificazione dei beni» inserire le seguenti: «e della loro provenienza».

3.6

MELE

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro 30 giorni» con le seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge, entro 120 giorni».

3.7

MELE

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro 30 giorni» con le seguenti: «Entro 120 giorni».

3.101

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Entro 60 giorni» con le seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge, entro 210 giorni».

3.8

MELE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Entro 60 giorni» con le seguenti: «Entro 180 giorni».

3.102

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «come proprietà privata»; al terzo periodo, sopprimere le parole da «sotto la responsabilità» a «custode».

3.1

MARRI, BEVILACQUA

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 60 giorni» con le seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge, entro 120 giorni».

3.9

MELE

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro 60 giorni» con le seguenti: «Entro 120 giorni».

3.103

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «La soprintendenza può sempre» inserire le seguenti: «, richiedendo un decreto ispettivo specifico all'autorità giudiziaria».

3.10

MELE

Al comma 9, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale».

3.104

IL RELATORE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I tempi stabiliti per le operazioni di verifica delle soprintendenze di cui ai commi 3, 4 e 5 sono stabiliti a regime rispettivamente in 60, 90 e 90 giorni».

3.11

MELE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 648 del codice penale e fatti salvi i diritti dei terzi, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiedano o detengano a qualsiasi titolo beni numismatici di interesse archeologico, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3 presentano alla competente soprintendenza una dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che i beni stessi erano nel proprio possesso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale dichiarazione deve essere corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identificazione dei beni stessi e da ogni altra documentazione utile. Dalla data della dichiarazione i beni divengono di proprietà del dichiarante, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di notificare in via amministrativa i beni stessi ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 1089.

2. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge n. 1089.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale*, determina le modalità di presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui al comma 1».

3.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. ...

(Registro nazionale delle infrazioni)

1. Presso il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico è istituito un registro nazionale delle infrazioni amministrative, nel quale sono registrate tutte le infrazioni amministrative commesse in materia di commercio di beni culturali».

3.0.2

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lire 7 milioni» con le seguenti: «una somma commisurata al valore commerciale».

4.2

MELE

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «è revocata l'autorizzazione all'esercizio commerciale» con le seguenti: «può altresì essere inflitta la sospensione dell'autorizzazione commerciale per un periodo da 2 a 12 mesi».

4.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «è revocata l'autorizzazione all'esercizio commerciale» con le seguenti: «le soprintendenze per i beni artistici e storici possono infliggere, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'autorizzazione commerciale per un periodo massimo di 60 giorni».

4.1

BEVILACQUA, MARRI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Attestato di autenticità e provenienza dei beni culturali)

1. L'articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Chiunque esercita una delle attività previste dall'art. 1 deve essere in grado di attestare l'autenticità e la legittima provenienza delle opere e degli oggetti che comunque si trovino nell'esercizio, nell'esposizione o in eventuali mostre mercato.

2. Per i beni acquistati per un valore superiore a lire 2 milioni, il titolare dell'impresa, all'atto della vendita, è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotostatica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e legittima provenienza, recanti la sua firma.

3. Per i beni acquistati per un valore inferiore a lire 2 milioni, il titolare dell'impresa deve rilasciare la dichiarazione di cui al comma 2 solo se l'acquirente lo richiede.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 600.000 e non superiore a lire 6 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta le soprintendenze per i beni artistici e storici possono infliggere, quali sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'autorizzazione commerciale per un periodo massimo di 120 giorni».

5.1

MARRI, BEVILACQUA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è revocata l'autorizzazione all'esercizio commerciale» con le seguenti: «può altresì essere inflitta la sospensione dell'autorizzazione commerciale per un periodo da 2 a 12 mesi».

5.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'attenuante di cui al comma 1 è da considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 62, n. 6), del codice penale».

6.1

MELE

Proposta di coordinamento

Posporre l'articolo 1, collocandolo dopo l'attuale articolo 2.

Coord. 1

IL RELATORE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

58ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Macca-nico ed i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1541-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente PETRUCCIOLI riferisce alla Commissione ricordando che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto, all'articolo 1 del decreto, nuove disposizioni tratte da altri tre decreti-legge di prossima scadenza (relativi alle pay-tv, all'editoria, nonchè il cosiddetto «salva-Rai»). Nel contempo, la Camera dei deputati ha eliminato la differenziazione dei due termini per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva prevedendone uno unico al 31 maggio 1997. L'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento pone anche le condizioni per una ulteriore proroga di tale termine sino al 31 luglio 1997, ove entro il 31 maggio fosse approvato da parte di almeno un ramo del Parlamento il disegno di legge di riforma del sistema.

Il presidente Petruccioli auspica che il decreto-legge venga approvato senza ulteriori modifiche, perchè un eventuale ritorno ulteriore alla Camera dei deputati ne determinerebbe inevitabilmente la decadenza con effetti disastrosi sul sistema radiotelevisivo.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore CASTELLI, il quale denuncia che il testo in esame è frutto di un accordo di basso profilo tra il Polo e l'Ulivo, dal quale emerge una soluzione assolutamente incostitu-

zionale. Tra l'altro, il Polo ottiene un ben magro risultato: per soli quattro mesi di proroga di vita di una rete Mediaset (che non rappresentano nulla sul piano politico) viene concesso alla maggioranza di definire una serie di decreti-legge, tra cui quello, che contiene norme scandalose, sulla Rai. Ma forse i termini reali dell'accordo si potranno comprendere solo quando riprenderà l'esame dei disegni di legge di riforma del sistema delle telecomunicazioni.

Nel merito, esprime forte dissenso sul comma 6 dell'articolo 1, ritenendo che il Collegio sindacale della Rai debba essere del tutto estraneo all'Azienda, avendo il compito di controllare l'operato del Consiglio di amministrazione (invece, si prevede che esso venga nominato dal Tesoro).

Illustra infine il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che

a seguito del referendum popolare dell'11 giugno 1995, è stato abrogato parzialmente l'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

il comma 2 della cosiddetta legge "Mammi" prevedeva l'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo ad una S.p.A. a totale partecipazione pubblica e l'articolo 1 della legge n. 483 del 1992 prevedeva che le azioni della Rai S.p.A. potessero appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica;

con il referendum si è inteso avviare un processo di privatizzazione della Rai S.p.A., per consentire una gestione più manageriale al fine di far sì che la stessa diventi un servizio pubblico non solo di nome, ma anche di fatto;

ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica con proprio decreto 28 luglio 1995, n. 315, ha dichiarato l'avvenuta abrogazione delle leggi oggetto del referendum;

impegna il Governo

a dare concreta attuazione al risultato del referendum ossia a procedere alla privatizzazione della Rai, nel rispetto della volontà popolare;

a provvedere affinché la concessionaria del servizio pubblico apronti un piano finanziario che preveda l'abolizione del canone di abbonamento che deve avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

0/1541-B/1/8

CASTELLI

Il senatore CÒ, nel motivare la contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, osserva che questa ulteriore proroga alla dismissione di una rete Mediaset rappresenta una grave elusione di una sentenza della Corte costituzionale. Si è giunti a questo accordo perchè la maggioranza aveva bisogno di acquisire il consenso dell'opposizione

in vista del varo di una Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. E dal canto suo, il Polo aveva sin qui paralizzato la riforma delle telecomunicazioni proprio per creare le condizioni di questo accordo. Rifondazione Comunista chiede invece una seria discussione sul riassetto del sistema ed è quindi nettamente contraria a soluzioni che snaturano il quadro democratico per dare soddisfazioni a mere esigenze aziendali.

Il senatore ERROI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva,

premesso che

la legge 6 agosto 1990, n. 223 sul sistema radiotelevisivo prevedeva all'articolo 32 che tutte le emittenti in attesa del rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni proseguissero nell'esercizio degli impianti censiti alla data del 23 ottobre 1990;

il piano delle assegnazioni delle frequenze, premessa per l'attribuzione di nuovi impianti alle emittenti radiotelevisive, per diverse vicende, non ha mai avuto concreta applicazione;

le emittenti, se pure divenute concessionarie o autorizzate, hanno continuato ad operare esclusivamente con gli impianti utilizzati nel 1990 in base a disposizioni che avevano però carattere transitorio;

tale situazione ha determinato in un sistema già caratterizzato da un forte duopolio una condizione di grave squilibrio tra i diversi operatori, soprattutto nazionali, a causa delle differenze di estensione e di copertura delle diverse reti;

la sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1994, oltre ad affermare l'illegittimità della norma che consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di più del 20 per cento delle emittenti nazionali, nella motivazione richiama la necessità, sia sotto il profilo dell'uguaglianza, sia sotto il profilo della tutela del pluralismo, che siano assicurate le stesse condizioni tecniche di esercizio tra le diverse emittenti televisive nazionali;

impegna il Governo

in una fase di ulteriore proroga in vista della prossima legge di riforma del sistema radiotelevisivo ad assumere i provvedimenti necessari ad attribuire nuove frequenze alle emittenti televisive nazionali con un grado di copertura inferiore alle reti Rai e Mediaset, ad esclusione di quelle che trasmettono in forma codificata».

0/1541-B/2/8 ERROI, LAVAGNINI, VERALDI, LO CURZIO, ZILIO, BESSO CORDE-
RO, FALOMI, ROGNONI, SEMENZATO

Il senatore ROGNONI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premessò:

che nelle modificazioni apportate dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, è stato omesso (articolo 1 comma 2) il riferimento alla direttiva 96/2 sulla telefonia mobile, decisione che allontana i tempi della gara per il terzo gestore e che lascerà invariato il problema dell'attivazione dei sistemi DECT e prima ancora dello sviluppo del servizio di comunicazione numerico DCS 1800 congelando peraltro nelle attuali tecnologie GSM i due attuali gestori di telefonia cellulare;

che, in base alle stesse modifiche, su proposta del Ministero delle poste e telecomunicazioni, devono essere adottati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, i regolamenti per l'attuazione delle direttive comunitarie che dispongono il quadro normativo per la liberalizzazione delle telecomunicazioni;

sottolineata la necessità del rispetto:

dei principi di obiettività, trasparenza, equità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

delle norme internazionali e dell'Unione Europea in merito all'allocazione efficiente delle risorse limitate in relazione alle bande di frequenza utilizzabili per le attività di telecomunicazione e radiotelevisive;

di una separata contabilità delle attività riguardanti l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione, e di una separata contabilità dei singoli servizi di telecomunicazione offerti;

invita il Governo a tener conto, nella stesura dei regolamenti per l'adozione delle direttive dell'Unione Europea, dei seguenti principi:

promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

garanzia dell'interoperabilità dei servizi e dell'interconnessione tra le reti sui mercati locali, nazionali e dell'Unione Europea, in ogni punto tecnicamente possibile, nel rispetto della non discriminazione e della proporzionalità di obblighi e diritti tra gli operatori e i fornitori, anche ai fini della definizione delle condizioni tecniche ed economiche dell'interconnessione tra le reti;

garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori;

fissazione di condizioni economiche di interconnessione sulla base dell'orientamento ai costi incrementali di lungo periodo connessi con la fornitura dei servizi di interconnessione, comprensivi di una quota di ammortamento proporzionale all'utilizzo secondo criteri fissati dall'Autorità;

offerta di condizioni economiche per l'interconnessione dettagliate e scorporate per ciascun servizio di rete;

pubblicazione delle condizioni economiche di interconnessione entro il 1° luglio 1997;

separazione dei costi relativi all'adempimento degli obblighi di servizio universale;

divieto, per gli operatori, di imporre condizioni discriminatorie per l'accesso ai singoli elementi di rete e la rivendita dei singoli servizi di telecomunicazione;

intervento dell'Autorità per le telecomunicazioni, su richiesta di una delle due parti nella negoziazione, nel caso in cui queste non abbiano raggiunto un accordo entro il periodo di 90 giorni;

idonea disciplina dell'allocazione dei numeri tra i vari operatori; garanzia agli utenti del mantenimento dello stesso numero di telefono in caso di cambiamento dell'operatore;

fissazione degli obblighi di fornitura del servizio universale, consistenti nell'assicurare a prezzi ragionevoli e in modo conforme su tutto il territorio il servizio di telefonia di base, comprensivo dell'accesso per specifiche categorie di utenti a tariffe agevolate, della telefonia pubblica, nonché dei servizi di interesse pubblico nazionale, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di sanità, di istruzione e di ricerca scientifica;

calcolo dell'onere conseguente al servizio universale sulla base dei costi incrementali di lungo periodo, al netto dei ricavi derivanti dalla fornitura del servizio universale.

Invita altresì il Governo:

a provvedere celermente all'attivazione delle procedure necessarie per la concessione di telefonia mobile basata su tecnologia DCS 1800».

0/1541-B/3/8 ROGNONI, BESSO CORDERO, ERROI, LO CURZIO, VERALDI,
SEMENZATO

Il senatore BOSI ritiene che il comportamento delle forze del Polo sia coerente con quanto da esse sempre affermato in occasione dell'esame dei disegni di legge di riforma del sistema (la cui trattazione d'altra parte si è bloccata per le incongruenze sorte all'interno della maggioranza). Questo decreto-legge rappresenta un atto dovuto per evitare che il sistema radiotelevisivo entri in uno stato di totale collasso. Osserva quindi che in questo accordo non ci sono nè vinti nè vincitori e che appare francamente incomprensibile l'atteggiamento di coloro i quali ancora pensano che le forze del Polo si identificano con una determinata azienda: queste posizioni sono proprio quelle che non consentono al nostro paese di dotarsi di un nuovo sistema radiotelevisivo.

Il senatore SEMENZATO ritiene che la validità del testo in esame si basi sulla capacità di sanare la situazione preesistente e di porre alcune premesse per il lavoro futuro del Parlamento. Nel dichiararsi pertanto favorevole, chiede però al Governo di confermare il suo impegno a favore dell'approvazione dei disegni di legge di riforma del sistema entro i primi mesi del prossimo anno e contemporaneamente alle forze del Polo di collaborare perchè ciò sia reso possibile.

Il senatore FALOMI giudica positivamente l'intesa raggiunta osservando che ad essa non vi erano alternative: la decadenza dei decreti-legge senza possibilità di reiterate avrebbe avuto effetti disastrosi su tutto il sistema radiotelevisivo. D'altra parte il decreto-legge non pregiudica gli assetti futuri. Si pronuncia infine favorevolmente sull'ordine del giorno presentato dai senatori Erroi e da altri.

Il senatore DE CORATO fa presente che la sua parte politica non ha certo sottoscritto con entusiasmo l'accordo che ha portato alla stesura del testo in esame, ma certo non si possono accusare le parti che l'hanno firmato di non aver agito alla luce del sole. Anche in occasione dell'esame dei disegni di legge di riforma del sistema delle telecomunicazioni le forze del Polo hanno agito con spirito di collaborazione e se l'accordo in quella sede (che pure era ad un passo) non si è potuto raggiungere, ciò è stato dovuto soprattutto a forti contrasti sorti all'interno delle forze di maggioranza. Ritene pertanto che questo provvedimento meriti di essere approvato, anche se restano aperti alcuni problemi che dovranno essere risolti in futuro con la legge di riforma del sistema (quale quello dell'ingresso della Rai nel mercato delle pay-tv, cosa che per la sua parte politica è possibile a condizione che la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo rinunci a quote consistenti del canone di abbonamento).

La seduta, sospesa alle ore 16, viene ripresa alle ore 20.

Conclusasi la discussione generale, si passa all'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili perchè privi di contenuto normativo i seguenti emendamenti: 1.24, 1.25, 1.26, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.69, 1.70, 1.71, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.97, 1.98, 1.99, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126 e 1.127.

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.144 sono dichiarati decaduti per assenza del presentatore.

Il senatore CASTELLI illustra quindi gli emendamenti presentati dalla sua parte politica e ritira gli emendamenti 1.5, 1.7

Il presidente PETRUCCIOLI e il ministro MACCANICO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti, che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore FALOMI, dopo aver fatto presente che il *referendum* popolare cui fa riferimento l'ordine del giorno del senatore Castelli riguar-

dava l'abolizione della totale partecipazione pubblica (e pertanto consente ora non la piena privatizzazione bensì la partecipazione anche di privati al capitale della Rai) illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerata la rilevanza sociale della materia affrontata dall'articolo 1, comma 48, dell'A.S. 1541-B

impegna il Governo

a dare attuazione al succitato articolo nel senso di adoperarsi affinché il pagamento dei contributi SIAE relativi alle attività dei centri sociali e culturali comunali formalmente istituiti avvenga per un ammontare simbolico».

0/1541-B/4/8

FALOMI, ROGNONI

Il presidente PETRUCCIOLI esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno 0/1541-B/2/8, 0/1541-B/3/8 e 0/1541-B/4/8, mentre dichiara che sarebbe favorevole all'ordine del giorno 0/1541-B/1/8, a condizione che il presentatore, senatore Castelli, si dichiari disponibile a sopprimere il secondo impegno contenuto nel dispositivo.

Il senatore CASTELLI accoglie l'invito del Presidente e riformula in tale senso il suo ordine del giorno.

Il ministro MACCANICO dichiara di accogliere gli ordini del giorno 0/1541-B/1/8 (come riformulato), 0/1541-B/2/8 e 0/1541-B/4/8, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno 0/1541-B/3/8.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, i quattro ordini del giorno ai fini della loro presentazione in Assemblea.

La Commissione infine conferisce mandato al presidente PETRUCCIOLI di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541-B**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.1

CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 1997» con le parole: «31 marzo 1997».

1.2

Cò

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.3

Cò

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - (*Perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti*). -
1. Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di atti e comportamenti di impenditori, anche singoli, che realizzino o tendino a realizzare, anche tramite le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5, l'acquisto di una posizione monopolistica comunque dominante in misura tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale posizione, ovvero del potere economico sul mercato di riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diersificate, sia gravemente e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero pregiudicati i benefici e le possibilità di scelta di cui godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. È comunque illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da parte di uno o più imprese di una posizione monopolistica o comunque dominante.

2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che, comunque, non è

soggetta ad un efficace concorrenza effettiva o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettiva supremazia sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Detengono collettivamente una posizione dominante ovvero in potere economico, le imprese che si trovano congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che esista tra loro una concorrenza apprezzabile.

4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2, e 3, devono in particolare essere presi in considerazione, con riferimento all'impresa o alle imprese interessate, la quota parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado di integrazione verticale nel processo produttivo e distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di diritti della proprietà industriale ed l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, devono essere considerate le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati, l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi commerciali.

5. Al fine di individuare il mercato di riferimento, ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare l'ambito di attività delle imprese, con riguardo all'area geografica, sia ai beni o ai servizi prodotti o distribuiti, tenendo presenti le varriere fattuali o legali, incidenza dei posti, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale fungibilità con altri beni o servizi.

6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta, salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più imprese del medesimo gruppo che svolgono attività analoga detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento. L'esistenza di una posizione dominante, è altresì presunta, salvo prova contraria, quando più imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento".».

1.4

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti che, in forza della proroga contenuta nel comma 1 del presente articolo, proseguono nell'esercizio di più di due reti televisive, in ambito nazionale, è consentita la raccolta pubblicitaria per un tempo complessivo pari all'affollamento pianificabile su due reti televisive».

1.5

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

1.6

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis*) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;

c-ter) della direttiva 96/2 che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali».

1.7

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo le parole: «e speciali», aggiungere le seguenti: «compreso il canone di abbonamento alla RAI».

1.8

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo la parola: «stabiliscono», aggiungere le seguenti: «fino alla applicazione della riforma di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto».

1.9

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «obblighi di interconnessione».

1.10

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

1.11

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. Entro il 1° gennaio 1998 una delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico è articolata in più società a valenza territoriale di ampie dimensioni. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del *referendum* dell'11 giugno 1995, le quote delle suddette società vengono collocate sul mercato».

1.12

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La concessionaria del servizio pubblico presenta entro il 31 marzo 1997, un piano finanziario per l'abolizione del canone da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 1998».

1.13

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le concessionarie delle emittenti radiotelevisive private nazionali, non possono avere più di due reti che trasmettono sul territorio nazionale».

1.14

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la privatizzazione di due reti».

1.15

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano finanziario che preveda l'abolizione del canone, che deve avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.16

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 49 per cento delle azioni della RAI spa».

1.17

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 51 per cento delle azioni della RAI spa».

1.18

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 40 per cento delle azioni della RAI spa».

1.19

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 60 per cento delle azioni della RAI spa».

1.20

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

1.21

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il consiglio di amministrazione della Rai è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei Deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonchè tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società pubbliche o private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

1.22

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

1.23

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Repubblica Dominicana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.24

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Slovenia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.25

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto Italo-Latino Americano o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.26

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.27

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio dei ministri o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.28

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro dei beni culturali e ambientali o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.29

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di Panama o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.30

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Pakistan o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.31

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio di Stato o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.32

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Garante per la radiodiffusione e l'Editoria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.33

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Angola o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.34

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.35

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Afghanistan o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.36

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Camerun o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.37

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Presidente della Repubblica o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.38

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.39

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Nigeria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.40

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'OLP o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.41

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Oman o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.42

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto centrale per il Restauro o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.43

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto di Cultura Russa o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.44

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Romania o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.45

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Arabia Saudita o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.46

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Argentina o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.47

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Albania o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.48

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità S. Egidio o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.49

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione culturale romaeuropa o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.50

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Azienda Cattolica o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.51

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità di San Paolo o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.52

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di Francia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.53

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Costa D'Avorio o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.54

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Organizzazione alimentazione e agricoltura (FAO) o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.55

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Centro italiano di solidarietà (CEIS) o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.56

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Centro Islamico o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.57

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione della Stampa romana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.58

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Iraq o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.59

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Sovrano ordine di Malta o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.60

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione stampa parlamentare o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.61

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Ordine nazionale dei giornalisti o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.62

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione archeologica romana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.63

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia filarmonica romana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.64

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Ecole Francaise o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.65

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale di urbanistica o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.66

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto giapponese di cultura o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.67

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio superiore della Magistratura o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.68

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal teatro dell'Opera o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.69

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Caritas o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.70

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio nazionale o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.71

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Avvocatura dello Stato o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.72

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Corte suprema di cassazione o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.73

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione della stampa estera o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.74

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione amici di Santa Cecilia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.75

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Ecuador o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.76

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Bolivia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.77

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità di Capodarco o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.78

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Federazione nazionale della stampa italiana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.79

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro del tesoro o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.80

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale di studi romani o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.81

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di Romania o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.82

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia dei Lincei o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.83

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Burundi o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.84

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Austria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.85

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Bangladesh o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.86

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia spagnola de historia arqueologia y bellas artes o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.87

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Australia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.88

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Belgio o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.89

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Brasile o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.90

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Bulgaria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.91

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Danimarca o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.92

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Burhina Faso o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.93

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di Croazia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.94

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità incontro o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.95

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro delle finanze o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.96

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Algeria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.97

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di San Luca o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.98

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Esercito della salvezza o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.99

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro degli affari esteri o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.100

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Corte costituzionale o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.101

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Armenia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.102

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Corea o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.103

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Perù o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.104

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Sud Africa o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.105

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.106

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Svezia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.107

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Svizzera o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.108

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di Santa Cecilia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.109

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale di architettura o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.110

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Ghana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.111

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Georgia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.112

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Corte dei conti o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.113

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Fondazione Villa Maraini o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.114

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontariato (FOCSIV) o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.115

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Slovacchia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.116

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Siria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.117

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di San Marino o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.118

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Federazione italiana editori giornali o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.119

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Cassa autonoma assistenza giornalisti italiani o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.120

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.121

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Fondo per l'infanzia dell'ONU (UNICEF) o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.122

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Unione sindacale giornalisti RAI o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.123

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.124

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Giordania o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.125

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di Malta o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.126

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Giappone o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.127

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere i commi 1 e 2, dell'articolo 2-bis richiamato.

1.128

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere i commi 1 e 3, dell'articolo 2-bis richiamato.

1.129

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere il comma 1, dell'articolo 2-bis richiamato.

1.130

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sostituire il comma 1, dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente:

«1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, da un collegio sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. L'Assemblea dei soci è convocata per le nomine dai componenti del collegio sindacale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.131

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile».

1.132

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «2 scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

1.133

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato».

1.134

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «un sindaco effettivo ed una supplente sono designati dal Ministro del tesoro».

1.135

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, al comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, aggiungere le parole: «Gli atti relativi al controllo della gestione sociale sono trasmessi per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.136

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 2-bis richiamato.

1.137

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere il comma 2 dell'articolo 2-bis richiamato.

1.138

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sostituire il comma 2 dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente:

«2. Le stesse incompatibilità previste per i componenti del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale».

1.139

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere il comma 3 dell'articolo 2-bis richiamato.

1.140

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sostituire il comma 3 dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente:

«3. Le norme in contrasto con il presente articolo sono abrogate».

1.141

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 7.

1.142

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 8.

1.143

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può realizzare reti tematiche via cavo e da satellite. Il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo determina le condizioni in base alle quali la stessa concessionaria può effettuare anche trasmissioni via cavo e da satellite in forma codificata, promuovendo, in particolare, accordi tra la concessionaria e altri operatori per la effettuazione di tale tipo di trasmissioni. Agli oneri conseguenti alla realizzazione di reti tematiche via cavo e da satellite, la concessionaria provvede con gli utili derivanti dalle trasmissioni in forma codificata, nonché con una quota degli introiti del canone di abbonamento o mediante convenzioni con le amministrazioni dello Stato che richiedono speciali servizi radiotelevisivi».

1.144

Cò

Sopprimere il comma 24.

1.145

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Le società che gestiscono telefonia vocale via cavo, non possono mettere sul mercato, nè possono avere partecipazioni di controllo in società che offrono servizi "dect", qualora per la loro attività di gestione detengano una quota superiore al 30 per cento del mercato».

1.146

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 26.

1.147

CASTELLI, CECCATO

Al comma 35, capoverso 10, sostituire le parole: «oltre che» con le seguenti: «anche».

1.148

CASTELLI, CECCATO

Al comma 35, capoverso 10, sopprimere le parole: «nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio».

1.149

CASTELLI, CECCATO

Al comma 39, lettera a), sostituire le parole: «e devono» con le seguenti: «ovvero devono».

1.150

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 40, con il seguente:

«40. Il comma 8, dell'articolo 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, è abrogato».

1.151

CASTELLI, CECCATO

Al comma 40, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «ovvero testate».

1.152

CASTELLI, CECCATO

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

51ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio estero
CABRAS.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(328) COVIELLO. - *Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)*

(461) FUMAGALLI CARULLI. - *Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(1196) VENTUCCI ed altri. - *Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(1402) WILDE e LAGO. - *Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero*

(1519) CAPONI ed altri. - *Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente CAPONI ricorda che l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1155, 328, 461, 1196 e 1402 era stato sospeso nella seduta del 15 ottobre. Essendo nel frattempo stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1519 ed essendo stata concessa su tutti i provvedimenti in titolo la sede redigente, propone che venga acquisito a tale sede il lavoro già svolto, procedendo alla discussione congiunta di tutti i disegni di legge.

Conviene la Commissione.

Il relatore LARIZZA riferisce sul lavoro svolto dal comitato ristretto, illustrando sinteticamente le principali differenze fra il testo da esso ac-

colto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna e il disegno di legge n. 1155 di iniziativa governativa. In particolare si è intervenuti a modifica dell'articolo 1, definendo l'ICE come ente pubblico non economico, definizione che comporta una serie di conseguenze per l'ordinamento del medesimo. La logica che ha guidato il lavoro del comitato è stata quella di uno snellimento delle procedure, teso a rendere più operativa e funzionale l'azione dell'Istituto. Anche a livello di struttura dell'ente si è puntato ad una razionalizzazione sia a livello centrale sia sul territorio, conferendo inoltre flessibilità alle strutture all'estero, mentre il Consiglio di amministrazione, formato da persone di sicura professionalità e competenza, presenta i necessari caratteri di snellezza. Il comitato ristretto si è soffermato con particolare attenzione sull'articolo 7, mettendo a raffronto le due ipotesi di annualità o pluriennalità del piano e pervenendo poi alla decisione di mantenere il testo del Governo. Si è discusso approfonditamente anche dell'articolo 10, il cui testo - forse suscettibile di ulteriori miglioramenti - deve evitare di introdurre elementi di contraddizione. Conclude ringraziando i componenti del comitato ristretto per il lavoro costruttivo svolto.

Il presidente CAPONI, dopo avere a sua volta ringraziato i membri del comitato ed in particolare il relatore per l'impegno profuso nell'esame dei disegni di legge di riforma dell'ICE, invita la Commissione a farsi carico dell'esigenza di una rapida approvazione del testo, così da consentirne l'immediata calendarizzazione in Assemblea: ciò anche in considerazione del termine del 28 febbraio 1997 posto al commissariamento dell'ICE su impulso del Parlamento. Invita pertanto i Gruppi ad esprimersi al riguardo.

Il senatore TURINI si sofferma sulle problematiche delle esportazioni italiane nel cui ambito l'ICE è chiamato non solo a promuovere la penetrazione nei mercati ma anche il loro mantenimento. La nuova disciplina dell'Istituto deve a suo parere puntare ad un deciso miglioramento delle modalità di assistenza, al servizio delle imprese esportatrici e dell'immagine dell'Italia nel mondo. In quest'ottica il Gruppo di Alleanza nazionale effettua una valutazione complessivamente positiva del testo del comitato ristretto, il quale necessita però di alcuni emendamenti.

Il senatore NAVA esprime il consenso della sua parte politica al testo elaborato dal comitato ristretto e condivide l'invito rivolto dal Presidente alla Commissione a procedere rapidamente alla sua approvazione.

Valutazioni analoghe esprime il senatore CIMMINO a nome del Gruppo dei cristiani democratici uniti.

Il senatore ASCIUTTI dà atto al relatore Larizza della correttezza e dell'impegno con cui, in veste di relatore, ha condotto i lavori del comitato ristretto: ne è scaturito un testo di mediazione, soprattutto con riguardo ai due problemi fondamentali della struttura del Consiglio di amministrazione e del rapporto di lavoro.

Il senatore PALUMBO esprime apprezzamento per il lavoro svolto, che ha dato luogo ad un impianto normativo valido, seppure da rivedere per qualche aspetto. Si sofferma poi sull'importanza del tema dei rapporti fra Ministero degli esteri ed ICE e della riorganizzazione della rete dell'Istituto all'estero, sottolineando, quindi, come il personale dell'ICE non sia riuscito ad esprimere il livello di alta professionalità che pure lo caratterizza. Manifesta infine qualche perplessità in relazione all'articolo 10, nel cui ambito appare improprio il riferimento all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE preannuncia un emendamento teso ad aggiungere ai compiti di studio affidati all'ICE dall'articolo 2, comma 2, lettera a), quello delle normative, degli *standard* qualitativi e di sicurezza vigenti. L'Istituto deve trovare una propria missione al servizio delle imprese attraverso l'individuazione di progetti e di risorse adeguate: a tale scopo il Gruppo di Forza Italia ha dato e darà il proprio contributo.

Il senatore NIEDDU ritiene che i problemi sollevati in relazione all'articolo 10, contenente disposizioni in materia di rapporti di lavoro, possono essere superati, come indicato nel parere della 1ª Commissione, nel presupposto che le disposizioni contenute nel medesimo articolo, relative al trattamento all'estero, siano destinate ad una successiva revisione in base alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge collegato alla finanziaria. Nel medesimo parere, si evidenzia anche che nel disegno di legge n. 1124, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sono state poste in capo alle regioni potestà normative e amministrative in materia di attività promozionali all'estero rispetto alle quali si pone un problema di coordinamento: personalmente ritiene auspicabile una revisione dell'impostazione del citato disegno di legge; chiede comunque quale sia al riguardo l'orientamento del Governo.

Il senatore WILDE dichiara che la sua parte politica non è disponibile ad un esame eccessivamente accelerato del testo. La Lega Nord per la Padania indipendente è solidale con gli imprenditori interessati a promuovere l'operatività dell'ICE, ma ritiene la maggioranza responsabile della chiusura manifestata in sede di esame della manovra finanziaria rispetto ad una serie di problemi cruciali per i medesimi imprenditori da essa posti.

Il senatore Athos DE LUCA esprime il proprio sostegno ad una rapida approvazione del testo, ponendo l'accento sulla necessità di una modifica all'articolo 10 tesa a renderlo più conforme alla natura che si intende conferire all'ente.

Replica il sottosegretario CABRAS, il quale, rispondendo alla domanda formulata dal senatore Nieddu, informa che il governo si proponeva di armonizzare il testo in esame con quello del disegno di legge n. 1124 in sede di attuazione della delega in esso contenuta; in sede di esame presso la Camera dei deputati, comunque, si sta valutando anche l'ipotesi di una modifica del suddetto disegno di legge.

Il relatore LARIZZA richiama l'attenzione sul fatto che un Gruppo politico si dissocia dall'impegno comunemente e unanimemente assunto con la richiesta del trasferimento in sede redigente, senza che siano intervenute in materia novità tali da giustificare un mutamento di ottica.

Il presidente CAPONI propone quindi che la Commissione assuma a testo base il testo del comitato ristretto e fissa per le ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1155-328-461-1196-1402-1519**

Art. 1.

(Natura)

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonchè da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Funzioni)

1. L'ICE conforma la propria attività a principi di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonchè i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonchè i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi con l'internazionalizzazione dell'impresa. Assume informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora e diffonde tra i soggetti pubblici interessati e gli operatori;

b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonchè l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri per favorire il commercio estero nazionale. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane, o estere;

d) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

e) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

f) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agro-alimentare, nonché i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, in attesa del trasferimento dei predetti controlli ad altro organismo idoneo;

g) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

h) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

Art. 3.

(Struttura organizzativa)

1. L'ICE ha la seguente articolazione:

a) sede centrale;

b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;

c) unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonché costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalità organizzative; nonché quelle di acquisizione e gestione delle risorse.

3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi.

4. Le unità operative all'estero hanno natura di agenzia governativa e, come tali, sono notificate alle autorità del paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica, con le quali si raccordano qualora l'attività svolta assuma rilevanza per la politica estera del Governo italiano.

5. Le unità operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

Art. 4.

(Organi)

1. Sono organi dell'ICE:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato consultivo.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;

a-bis) delibera lo statuto di cui all'articolo 1;

b) approva i bilanci dell'ICE;

c) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;

d) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 10;

e) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

f) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonché alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero;

g) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;

h) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigi-

lante; per quelle di cui alla lettera *f*), limitatamente alle unità operative all'estero, occorra anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorre il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.

5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.

6. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle risorse agricole, alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali più significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonché sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'articolo 7.

Art. 5.

(Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi)

1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione, sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'economia e del commercio internazionale.

2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonché due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria più significative entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.

3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Mini-

stro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.

2. Il direttore generale, se scelto tra dipendenti pubblici è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 7.

(Piano annuale)

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle categorie degli utenti, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività e delle spese di funzionamento della sede centrale e della rete degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

3. Il Ministro vigilante, approva entro settembre il piano di attività di cui al comma 2.

4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del com-

mercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 6, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;

b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;

c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

g) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

Art. 9.

(Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria)

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Art. 10.

(Rapporto di lavoro)

1. In applicazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE, ivi compreso il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, è disciplinato da contratti collettivi ed individuali. Il trattamento economico, ad eccezione delle indennità accessorie per i servizi svolti all'estero, non può superare quello stabilito per il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

3. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

Art. 11.

(Rappresentanza in giudizio)

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dall'avvocato già incaricato.

Art. 12.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi

dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione provvede alla riorganizzazione dell'ICE, nonché alla ridefinizione della pianta organica del personale, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. La delibera avente ad oggetto la ridefinizione della pianta organica viene sottoposta all'approvazione del Ministro vigilante. All'eventuale personale in esubero si applicano le norme che disciplinano i processi di mobilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

72ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1883) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Intervenendo nella discussione generale il senatore PELELLA osserva che l'ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati sul decreto legge all'esame e sottoscritto da rappresentanti dei Gruppi politici di maggioranza e di opposizione, accolto dal Governo, costituisce il segno di una consapevolezza diffusa tra le forze politiche non solo sulla specifica realtà del Gruppo Alitalia, ma anche sulla necessità di circoscrivere quanto più possibile il ricorso allo strumento dei prepensionamenti nell'attuazione di pur necessari piani di riassetto aziendale. Infatti, si è posto per il Gruppo Alitalia il problema di pervenire a una riorganizzazione anche attraverso la riduzione degli organici, al fine di sostenere la crescente competizione a livello interno e internazionale. Con il disegno di legge all'esame si autorizza un piano di pensionamenti anticipati, nel limite massimo di 700 unità, che si aggiungono agli 800 prepensionamenti già autorizzati con l'articolo 9 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 dello stesso anno. La consistenza numerica delle suddette misure induce quindi a una riflessione sul carattere eccezionale dell'istituto del pensionamento anticipato - utilizzato in passato dalle grandi aziende, soprattutto nel comparto dei trasporti, in modo non sempre equilibrato - e sulla necessità di evitare il ricorso ad esso in futuro. Opportunamente, il decreto-legge all'esame

prevede quindi una serie di vincoli e di limitazioni, in sintonia con un orientamento affermatosi sia nella pubblica opinione che nelle istituzioni, sulla necessità di non determinare una situazione, che potrebbe trarre origine dalle misure di prepensionamento, nella quale i lavoratori collocati a riposo, in numerosi casi dotati di elevate qualifiche professionali, possano poi essere riutilizzati dall'azienda, eventualmente con rapporti di lavoro precario, se non irregolare, con conseguenze deleterie anche sul piano della trasparenza fiscale e dell'occupazione.

Si tratta di questioni, prosegue il senatore Pelella, che investono direttamente la problematica, già ampiamente affrontata dalla Commissione, di una riforma complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali e, a tale proposito, rileva che se non vi è dubbio che realtà aziendali di grandi dimensione si sono trovate e si trovano tuttora a fronteggiare gravi problemi connessi a esigenze di ristrutturazione, è altrettanto vero che in passato il ricorso a misure di pensionamento anticipato è stato eccessivamente disinvolto ed ha prodotto effetti distorsivi sull'andamento del mercato del lavoro.

Dopo aver ribadito il proprio assenso ai contenuti dell'ordine del giorno presentato alla Camera dei Deputati, in particolare nella parte in cui si subordina l'eventuale adozione di nuove misure di pensionamento anticipato alla conclusione dell'indagine conoscitiva in materia che si sta svolgendo presso l'XI Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento, il senatore Pelella dichiara che voterà comunque a favore della conversione in legge del provvedimento all'esame, al fine di consentire la riorganizzazione del gruppo Alitalia.

Il senatore MANZI ricorda che già nel 1994 l'Alitalia aveva presentato un piano di riassetto organizzativo e produttivo che contemplava ottocento prepensionamenti, autorizzati con il citato decreto-legge n. 299 del 1994. Dopo solo due anni, il Parlamento è chiamato ad esaminare la richiesta di nuovi prepensionamenti senza che il vertice del Gruppo abbia prestato garanzie idonee ad assicurare che tali misure consentiranno effettivamente il rilancio dell'azienda. In realtà, i vertici aziendali della compagnia di bandiera si sono rilevati gravemente deficitari e, d'altra parte, la strada intrapresa in direzione di una ulteriore riduzione degli organici non potrà non comportare ulteriori disagi all'utenza, con grave pregiudizio della capacità competitiva dell'Alitalia.

Il gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore della conversione in legge del provvedimento in titolo, poichè ritiene comunque necessario assicurare idonee garanzie a settecento lavoratori, ciascuno con un minimo di trenta anni di anzianità contributiva. Tuttavia, non si può non rilevare in generale il fallimento dell'istituto dei pensionamenti anticipati come strumento per il risanamento aziendale - come ha ampiamente dimostrato la vicenda del Gruppo Olivetti - e, nel caso dell'Alitalia, le gravi deficienze del vertice aziendale, incapace di conseguire adeguati livelli di competitività, nonchè la deplorabile assenza di adeguati controlli sull'operato di esso da parte della pubblica amministrazione, e in particolare del Ministero dei trasporti.

Prende la parola il senatore NAPOLI, il quale, nel dichiararsi d'accordo con molte delle affermazioni testè pronunciate dal senatore Pelel-

la, sottolinea come si sia costretti a ricorrere ad un provvedimento tampone, come quello in esame, in una materia, quella previdenziale, che, nonostante la recente riforma organica, necessita di ulteriori interventi – in tema ad esempio di pensioni di annata e di anzianità – al fine di riequilibrare le prestazioni e le risorse disponibili. Osservato quindi che l'intervento dello Stato in alcuni settori strategici per sostenerne la competitività a livello internazionale, seppur a volte indispensabile, va senz'altro ridimensionato e soprattutto realizzato con strumenti nuovi e diversi, e dichiarato di condividere l'ordine del giorno accolto alla Camera dal Governo, preannuncia che il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento in titolo che è il frutto di decisioni adottate in anni precedenti e che deve essere considerato come l'ultimo degli interventi eccezionali in questo settore.

Interviene poi nella discussione il senatore TAPPARO, il quale sollecita il Sottosegretario a chiarire la posizione del Governo circa il ricorso agli ammortizzatori sociali come i prepensionamenti, che il provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria ha esteso a nuovi settori non industriali, ma che si pongono in palese contraddizione con i principi ispiratori della riforma previdenziale ed anche con le dichiarazioni di esponenti governativi circa la necessità di anticipare al 1997 la verifica della riforma stessa. A suo giudizio sono necessari, da parte di tutti, un grande sforzo di immaginazione ed un grande impegno per individuare strumenti di intervento diversi da quello che ora è all'attenzione della Commissione.

Dichiarata chiusa, dal Presidente, la discussione, interviene in replica il relatore DUVA, il quale osserva come dal dibattito sia emersa una larga convergenza sulla valutazione di carattere positivo da dedicare al provvedimento, ma anche sulla necessità che esso costituisca l'ultimo di una serie di interventi che per lunghi anni sono stati adottati a sostegno della produzione e che non possono più essere considerati coerenti con l'attuale quadro economico. Per quanto riguarda il primo punto, ricorda le caratteristiche particolari del trasporto aereo italiano in rapporto ai processi di liberalizzazione in atto a livello europeo e la necessità che esso pervenga infine a disporre di strutture industriali e gestionali efficienti e competitive; la riduzione del costo di lavoro per unità di prodotto si presenta dunque come una strada in larga misura obbligata, costituendo uno strumento indispensabile, anche se non sufficiente, per il risanamento economico dell'Alitalia, le cui attuali condizioni di bilancio investono responsabilità presenti e passate. Il provvedimento peraltro si presenta come atto finale di un disegno già ampiamente avviato nel corso degli anni e come un atto obbligato anche rispetto ai quei dipendenti che si trovano già nelle condizioni di anzianità contributive che hanno già consentito nel recente passato ad altri loro colleghi di accedere al beneficio in esame.

Preannuncia infine la presentazione di un ordine del giorno che preveda misure cautelative nei confronti della società Alitalia, la sicurezza dei cui voli non deve in alcun modo subire contraccolpi dalla misura in esame, e che consenta di inquadrare correttamente il decreto-legge in conversione come l'ultima volta che si ricorre ad una tipologia di inter-

venti di sostegno alla produzione e alla occupazione che va interamente ripensata, in modo tale che lotta alla disoccupazione, ristrutturazioni industriali e gestione del mercato del lavoro possano realizzarsi con strumenti più efficaci e meno onerosi per le finanze pubbliche.

Il sottosegretario PIZZINATO dichiara di condividere le affermazioni contenute nella relazione e nella replica del relatore Duva ed auspica che in giornata il Senato converta definitivamente in legge, dopo le numerose reiterazioni degli ultimi anni, il decreto-legge, consentendo in tal modo all'Alitalia di completare quel processo di alleggerimento degli organici già avviato nel 1994 e che già allora prevedeva 1.500 prepensionamenti. Si tratta di concludere una fase di ristrutturazione della compagnia aerea, in un momento in cui essa è impegnata in una strenua competizione a livello non solo internazionale, ma anche, ormai, sulle linee interne. Ricorda inoltre che il decreto-legge sancisce legislativamente misure amministrative, come la domanda di pensionamento anticipato, che sono state ormai adottate e, a norma dello stesso decreto-legge, non più revocabili. Osserva anche che tutti gli intervenuti hanno convenuto sulla necessità di individuare altri ammortizzatori sociali in presenza di processi di ristrutturazione che investono ormai non soltanto i settori industriali, ma anche il terziario, e al riguardo ricorda che lo stesso ministro Treu, nel corso delle audizioni svoltesi il settembre scorso presso le due Commissioni parlamentari, ha ufficialmente annunciato l'orientamento del Governo che, fatti salvi i procedimenti in corso, ritiene ormai conclusa la lunga fase dei pensionamenti anticipati.

Il Sottosegretario fornisce poi alcuni dati riguardanti i sedici anni che intercorrono tra il 1981, quando furono adottati prepensionamenti per la siderurgia, i porti e l'editoria e il 1996. Dai dati forniti dall'Inps e dal fondo pensioni dell'Ente Ferrovie dello Stato, risulta che in questo periodo hanno usufruito della misura del pensionamento anticipato 490.153 lavoratori e di questi, per quanto riguarda i soli dati Inps, 125.000 hanno ancora oggi una età inferiore ai 55 anni per le donne e ai 60 anni per gli uomini. Dal punto di vista economico si può inoltre calcolare che, nello stesso periodo, i costi complessivi dei prepensionamenti sono ammontati a 50.000 miliardi di lire e che ogni prepensionamento costa alla collettività, considerata anche la mancata produzione di reddito e la mancata contribuzione fiscale, 500-700 milioni di lire. Un'altra conseguenza da considerare sono gli squilibri provocati nei fondi pensione: quello, ad esempio, dell'Ente Ferrovie dello Stato, percepisce contributi da quasi 130.000 lavoratori in attività ed eroga prestazioni a 240.000 unità che percepiscono la pensione dal fondo sostitutivo dell'assistenza generale obbligatoria.

Preso atto quindi con favore della dichiarazione di voto del senatore Napoli, il sottosegretario Pizzinato conclude la propria replica ricordando che, con l'approvazione definitiva del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, sarà possibile ricorrere a quegli strumenti - i contratti di solidarietà, gli incentivi alla riduzione dell'orario di lavoro, il *part-time* - che, come ha auspicato il senatore Tapparo, possono consentire di governare la nuova fase dei processi di ristrutturazione economica senza più riversare costi enormi sulle finanze pubbliche e sulla collettività.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, facendo presente che essa sarà ripresa alle ore 14,40.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 14.40.

Il relatore DUVA illustra l'ordine del giorno da lui già preannunciato, precisando che esso si propone di sintetizzare i contenuti della discussione generale, dando per acquisito un orientamento favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nel presupposto che esso chiuda l'epoca del ricorso al pensionamento anticipato, in una prospettiva di riassetto del sistema degli ammortizzatori sociali tale da evitare in futuro l'adozione di misure che possono comportare effetti distorsivi del mercato del lavoro.

Sullo schema illustrato dal relatore si apre una breve discussione alla quale prendono parte i senatori NAPOLI, MANZI, il sottosegretario PIZZINATO e lo stesso relatore DUVA, il quale accoglie alcuni suggerimenti, e riformula conseguentemente l'ordine del giorno nel seguente testo:

«Il Senato

preso atto che nel periodo 1981-1996 il ricorso ai pensionamenti anticipati ha registrato un progressivo incremento quantificabile in circa 500 mila beneficiari;

considerato che tale indirizzo - oltre a tradursi in un imponente onere per le finanze pubbliche - ha determinato rilevanti fattori di squilibrio nell'ambito del sistema pensionistico e ha provocato frequenti e negative disparità di trattamento tra i lavoratori;

considerato altresì che l'istituto del pensionamento anticipato, da ritenere comunque provvedimento eccezionale, ove diventi oggetto di un ricorso troppo esteso e frequente ostacola l'urgente e indispensabile consolidamento di una politica attiva del lavoro volta alla ricollocazione dei lavoratori e alla promozione di attività formative e di reimpiego;

rilevato con preoccupazione che la trasformazione di fatto del pensionamento anticipato in uno strumento ordinario di intervento nelle crisi aziendali e settoriali alimenta la diffusione di attività non regolari e sommerse con effetti negativi anche sotto il profilo della trasparenza fiscale e dell'evasione contributiva;

considerati inoltre i ricorrenti segnali di difficoltà che si riscontrano in alcuni settori produttivi, in particolare del terziario (credito, sanità, commercio) e che sollecitano il ricorso ad ammortizzatori sociali;

impegna il Governo

a ricercare - anche attraverso una intensificazione del confronto con le parti sociali - un sempre più esteso ricorso ad ammortizzatori sociali, alternativi ai pensionamenti anticipati, quali part-time, contratti di solidarietà e incentivi alla riduzione dell'orario di lavoro, che siano alternativi ai pensionamenti anticipati;

a valutare l'opportunità di introdurre misure atte a generalizzare il divieto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 546 a tutte le situazioni analoghe di pensionamento anticipato;

a non predisporre comunque ulteriori provvedimenti che contemplino pensionamenti anticipati in assenza di un confronto parlamentare».

0/1883/1/11

IL RELATORE

Dopo che il sottosegretario Pizzinato ha dichiarato di condividere i contenuti dell'ordine del giorno, lo stesso, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore MUNDI, il quale osserva preliminarmente che la valutazione del provvedimento all'esame non può prescindere da una attenta considerazione della necessità di tutelare la posizione dei settecento lavoratori destinatari delle misure di prepensionamento, anche se la sua parte politica nutre forti perplessità sul ricorso a tale istituto, che potrebbe costituire la premessa per un ampio ricorso a forme di lavoro precario ovvero ad una politica di assunzioni di favore. Alla luce di quanto è emerso dal dibattito, opportunamente sintetizzato dall'ordine del giorno testè approvato, il Gruppo di Forza Italia ritiene di poter trasformare il voto di astensione espresso alla Camera dei deputati in un voto favorevole alla conversione del disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità al relatore DUVA il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 546 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

(1866) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del decreto-legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore BATTAFARANO, il quale ricorda che soprattutto nel Mezzogiorno gli operatori del settore agricolo risentono pesantemente della esosità dei contributi previdenziali, che appaiono sovradimensionati rispetto al livello di reddito medio prodotto dalle aziende agricole dell'Italia meridionale, in quanto commisurati sulla misura convenzionale e non reale delle retribuzioni. Di tale problema, opportunamente messo in luce nel parere espresso dalla Commissione agricoltura, deve tenere conto anche il Governo in sede di esercizio della delega legislativa per il riordino della previdenza agricola, in modo da individuare un punto di equilibrio tra le esigenze finanziarie dei soggetti erogatori dei trattamenti e quelle degli operatori agricoli, che, soprattutto nel Mezzogiorno, sono gravati dagli oneri contributivi in una misura eccessiva.

Secondo il senatore NAPOLI tra i vari fattori di grave disagio degli operatori agricoli nelle principali regioni del Mezzogiorno va annoverato anche il carico degli arretrati non versati per i contributi SCAU e pertanto è auspicabile che in sede di esercizio della delega legislativa più volte richiamata nel dibattito, di cui al comma 24 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995, il Governo tenga conto delle aspettative degli agricoltori, che chiedono un'adeguamento delle tariffe contributive ai livelli europei e una ridefinizione delle aree svantaggiate, nell'ambito di un riassetto che, peraltro, deve ispirarsi a criteri di equità, e tenere conto del dato, già ricordato nel corso del dibattito, per cui oltre il 70 per cento delle imprese agricole - e segnatamente quelle di piccole dimensioni - hanno provveduto tempestivamente a regolarizzare la loro posizione contributiva.

Non essendovi altri iscritti nella discussione, il PRESIDENTE dà la parola per la replica al relatore e al rappresentante del Governo.

Il relatore TAPPARO fa presente che riprenderà le questioni affrontate nel parere espresso dalla Commissione agricoltura, che in gran parte coincidono con quelle segnalate nel corso dei loro interventi dal senatore Battafarano e dal senatore Roberto Napoli, in sede di relazione introduttiva per l'Assemblea. Si tratta in sostanza di segnalare al Governo l'opportunità che, in sede di esercizio della delega per la riforma della previdenza agricola, siano affrontati in modo adeguato i problemi connessi al riordino complessivo di una materia tanto delicata, per quanto attiene in particolare all'elevato differenziale esistente tra salari convenzionali e salari reali e alla ridefinizione delle aliquote contributive; è altresì indispensabile porre mano alla da lungo tempo attesa riforma del catasto agricolo.

Il sottosegretario PIZZINATO ritiene doveroso rispondere ai quesiti sollevati in particolare dai senatori Battafarano e Roberto Napoli, precisando quali sono gli impegni del Governo e specificatamente del Ministro del lavoro, che ha la delega per la definizione della riforma della previdenza agricola. Al riguardo sottolinea che la proroga concessa in materia dal Parlamento sarà proficuamente utilizzata in primo luogo per una ridefinizione delle aree svantaggiate, a proposito delle quali deve osservare che tra le zone dell'obiettivo 1, cui fa riferimento una osservazione del parere espresso dalla 9ª Commissione permanente, vi sono anche alcune zone del Nord altamente industrializzate, e di converso vi sono aree del Sud che beneficiano di uno sviluppo agro-alimentare assai elevato. L'impegno del Governo è di modificare la mappatura nazionale di tali aree tenendo conto delle modifiche intervenute nel corso degli anni, e al riguardo informa che domani mattina la sottocommissione nazionale per l'impiego prenderà in considerazione un progetto di lavoro socialmente utile, presentato anche dall'INPS, il cui obiettivo finale è quello di pervenire finalmente ad un nuovo catasto agricolo.

Per quanto riguarda i contributi, di cui si lamenta l'eccessivo importo, dopo aver segnalato i problemi che sorgeranno nel momento in cui cesseranno le misure di agevolazione che consentono nelle aree fiscalizzate del Sud una riduzione del 60 per cento dei contributi e del 40 per

cento nelle aree svantaggiate, il Sottosegretario sottolinea il rischio di una riduzione drastica dei trattamenti pensionistici in agricoltura qualora si procedesse alla auspicata commisurazione dei contributi previdenziali alla retribuzione effettiva e non a quella nominale, considerato che dal 1 gennaio 1996 il calcolo delle pensioni avviene, come è noto, su base contributiva e non più retributiva. Sempre in riferimento al parere espresso dalla Commissione agricoltura, osserva che il cosiddetto condono degli arretrati non versati per i contributi SCAU esporrebbe pesantemente dal punto di vista finanziario l'INPS che ha provveduto e sta provvedendo alla erogazione di ammortizzatori sociali come l'indennità di disoccupazione o delle pensioni, senza aver ricevuto il corrispettivo dei contributi; rileva anche che la gran parte dell'arretrato contributivo non pagato, ma definito nel suo esatto ammontare, è a carico di 17-20 mila imprese, mentre le altre 400 mila hanno già provveduto regolarmente a versare i contributi dovuti.

Infine il sottosegretario Pizzinato ricorda, per quanto riguarda il problema del caporalato, che in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 510 sui lavori socialmente utili, è stato inserito un primo stanziamento per erogare contributi volti a favorire, nel Mezzogiorno, il trasporto dei lavoratori ad opera delle aziende consociate o di cooperative istituite dagli stessi lavoratori. Fa presente anche che in Puglia, grazie al commissario del Governo e alla disponibilità manifestata dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni delle imprese agricole (Confagricoltura, Coldiretti e Cia), è già stata stipulata un'intesa e attivate le prime convenzioni e, giusto ieri, è stato firmato dal Ministro del lavoro un decreto per una prima ripartizione dei finanziamenti.

Viene quindi approvata all'unanimità la proposta del Presidente di conferire il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con l'autorizzazione a richiedere la relazione orale qualora il provvedimento dovesse essere inserito nei lavori dell'Assemblea per la giornata di domani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C11ª, 0002ª)

Il presidente SMURAGLIA fa presente che la Commissione potrebbe tornare a riunirsi il 15 gennaio 1997, alle ore 11, e il 16 gennaio alle ore 15, mentre l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi potrebbe riunirsi al termine della seduta del 15 gennaio.

Convenendo la Commissione sulla proposta del Presidente, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

53ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.**La seduta inizia alle ore 15,10**IN SEDE REFERENTE***(1867) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MIGNONE il quale fa presente che il decreto-legge in conversione riproduce in gran parte il testo del disegno di legge n. 1501, che a causa dell'inizio della sessione di bilancio non poteva essere approvato in tempo utile a consentire alle regioni di accedere ai finanziamenti per il ripiano dei debiti delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994.

Il testo recepisce peraltro numerose indicazioni emerse nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1501 da parte di questa Commissione, in particolare per quanto riguarda il differimento del termine previsto dal comma 3 per il completamento delle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti e della loro certificazione, richiesti per l'accesso ai finanziamenti, nonché per quanto riguarda la diversa quantificazione del contributo statale previsto nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5.

L'articolo 3, infine, dispone l'elevazione a 11.100 miliardi del tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, prendendo atto di quello che è stato, anche a causa dell'accaparramento dei farmaci determinato dal minacciato sciopero dei farmacisti, l'effettivo andamento della spesa farmaceutica nel 1996.

Il senatore LAURIA esprime la contrarietà del Gruppo di Forza Italia al decreto-legge in esame, in quanto esso non recepisce le preoccupazioni espresse dalla sua parte politica in occasione dell'esame del precedente decreto-legge in materia di copertura della spesa farmaceutica.

Il senatore MONTELEONE conferma quanto da lui osservato in sede di esame del disegno di legge n. 1501 circa il carattere pressochè obbligato del provvedimento in titolo, attesa la necessità di individuare strumenti per consentire l'estinzione dei debiti accumulati dalle unità sanitarie locali prima del passaggio alla gestione di tipo aziendalistico.

Egli ribadisce peraltro le critiche già a suo tempo formulate nei confronti dell'articolo 2 che, consente una deroga ai limiti concessi alle regioni per l'accensione di mutui o prestiti con istituti di credito, ciò che non sembra conforme a quei criteri di trasparenza dei bilanci che il decreto-legge stesso vorrebbe tutelare.

Il senatore CAMERINI, nel valutare positivamente il decreto-legge in conversione, rileva che l'esame di tale provvedimento dovrà costituire l'occasione per avviare una più ampia riflessione sulla configurazione della spesa sanitaria, che presenta in Italia numerosi elementi di irrazionalità e inefficienza, come dimostra ad esempio il fatto che la spesa sanitaria *pro capite* è in Campania doppia rispetto al quella del Trentino-Alto Adige.

Il senatore LAVAGNINI invita il senatore Lauria a rivedere la posizione contraria testè espressa.

Egli sottolinea in particolare, per quanto riguarda l'articolo 3, che l'elevazione del tetto complessivo della spesa farmaceutica, effettuata a scapito delle occorrenze finanziarie delle regioni, recepisce di fatto indicazioni che venivano proprio dall'opposizione.

Egli invita quindi la Commissione a sopprimere il comma 9 dell'articolo 1, che impone alle regioni di utilizzare in via prioritaria gli avanzi di gestione verificatisi a partire dal 1995 per la copertura dei disavanzi precedenti, in quanto tale disposizione si ritrova, nella stessa formulazione, anche nel disegno di legge collegato alla finanziaria di prossima approvazione.

Il senatore DI ORIO, nell'esprimere la posizione favorevole della Sinistra democratica sul decreto-legge in conversione, sottolinea la necessità di recuperare elementi di maggiore razionalità nel governo della spesa farmaceutica.

Egli fa presente comunque che appare ormai indispensabile una nuova quantificazione della spesa stessa, in modo da evitare che la Commissione unica del farmaco sia costretta a procedere a riclassificazioni che toccano ormai anche farmaci indubbiamente essenziali.

Il senatore MARTELLI si dichiara contrario al provvedimento in titolo e chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa la disposizione di cui all'articolo 2, che appare pleonastica in quanto già ora la normativa prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dalle successive modificazioni consente alle regioni di individuare strumenti per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali. Egli osserva che la norma in questione conferma l'atteggiamento di noncuranza e di disprezzo per la normativa recata da tale decreto legislativo del ministro Bindi, che farebbe bene, ove intenda ritornare

all'ordinamento previsto dalla legge n. 833 del 1978, ad assumersi apertamente la responsabilità politica di tale orientamento.

Il senatore Martelli, nell'associarsi alle critiche formulate dal senatore Di Orio su alcune recenti decisioni della Commissione unica del farmaco, osserva quindi come queste confermino le valutazioni da lui più volte espresse sull'operato di tale organo che, vuoi per ignoranza vuoi per malafede, sembra ispirato a criteri scientificamente non validi.

Egli ribadisce infine la necessità di una più corretta quantificazione della spesa farmaceutica, facendo presente che, con l'articolo 3 del decreto-legge in titolo, il Governo accede ad un'impostazione già da tempo proposta dall'opposizione.

Il senatore RONCONI preannuncia la propria astensione, determinata dalla consapevolezza della necessità di avviare a soluzione il problema degli indebitamenti pregressi delle unità sanitarie locali e quello dello sfondamento dei tetti di spesa farmaceutica. Egli resta peraltro fortemente critico nei confronti del provvedimento, che va nella direzione contraria rispetto alla regionalizzazione della sanità introducendo forti elementi di accentramento.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MIGNONE, nel ringraziare gli oratori intervenuti, invita i rappresentanti dell'opposizione a rivedere la propria posizione critica sul decreto-legge in conversione e ribadisce come tale testo recepisca ampiamente, per la parte relativa al ripiano dei debiti delle unità sanitarie locali, le indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione sul disegno di legge n. 1501.

Anche per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3, egli sottolinea la necessità di garantire un margine più ampio per la quantificazione della spesa sanitaria così da evitare una ulteriore riclassificazione dei farmaci da parte della Commissione unica del farmaco.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI, nell'invitare la Commissione ad approvare la conversione in legge del decreto-legge in titolo, fa presente al senatore Martelli che l'articolo 2 del provvedimento d'urgenza non si sovrappone a quanto previsto dai decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993, dal momento che consente una deroga al limite massimo entro il quale le regioni e le provincie autonome possono contrarre mutui o prestiti con istituti di credito per la copertura dei disavanzi di parte corrente.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di martedì 7 gennaio 1997.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

20^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Cabras.

La seduta inizia alle ore 13.

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(328) COVIELLO. - *Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)*

(461) FUMAGALLI CARULLI. - *Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(1196) VENTUCCI ed altri. - *Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero*

(1402) WILDE e LAGO. - *Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero*

(1519) CAPONI ed altri. - *Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE*

(Parere alla 10^a Commissione su testo unificato ed emendamenti: favorevole con osservazioni)

Il relatore DIANA ricorda che la Sottocommissione ha già pronunciato il proprio parere sui disegni di legge in titolo, mentre perviene dalla Commissione di merito un testo elaborato in sede ristretta e destinato ad essere discusso in sede redigente. In proposito richiama l'attenzione sul regime del rapporto di impiego disciplinato dall'articolo 10, che in ordine al trattamento all'estero si differenzia dalla proposta contenuta

nel disegno di legge n. 1155, di iniziativa del Governo: egli rivolge al sottosegretario Cabras un quesito circa la compatibilità del testo in esame con gli indirizzi restrittivi assunti in materia anche dal Governo in carica, e condivisi dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1997.

Il sottosegretario CABRAS osserva che la disposizione richiamata da ultimo prevede una delega legislativa per l'unificazione dei trattamenti all'estero e in tale contesto ritiene che debba essere considerata anche la disciplina in esame, destinata pertanto a una revisione successiva.

Il senatore PINGGERA richiama l'attenzione sulla opportunità di coordinare il testo in esame con la disposizione, contenuta nel disegno di legge già approvato dal Senato (atto Senato n. 1124) e attualmente all'esame della Camera dei deputati, che consente alle regioni di esercitare potestà normative e amministrative in materia di attività promozionale all'estero.

Con tale osservazione e nel presupposto richiamato dal rappresentante del Governo quanto al trattamento dei dipendenti all'estero, la Sottocommissione pronuncia un parere favorevole.

(1541-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente DIANA, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

(1883) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore BESOSTRI, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo.

(1884) Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore MAGNALBÒ, proponendo una parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,05.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1996

36^a Seduta*Presidenza del senatore*
VEGAS*La seduta inizia alle ore 15,15.*

(1883) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore FERRANTE, osservando che il decreto-legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizza un piano di prepensionamenti per il personale del Gruppo Alitalia nel triennio 1995-1997. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(328) COVIELLO: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)

(461) FUMAGALLI CARULLI: Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1196) VENTUCCI ed altri: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1402) WILDE e LAGO: Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero

(1519) CAPONI ed altri: Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE

(Parere alla 10^a Commissione sul testo unificato del comitato ristretto ed emendamento: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del testo unificato dei disegni di legge in titolo, concernenti la riforma dell'Istituto nazionale

per il commercio con l'estero, sui quali la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 20 novembre. Sul testo unificato non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. È stato trasmesso inoltre l'emendamento 10.1, il cui comma 3 potrebbe comportare maggiori oneri non quantificati nè coperti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo unificato dei disegni di legge in titolo. Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 10.1, ad eccezione che sul comma 3, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1541-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.A. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MORANDO, il quale osserva che il decreto-legge, già approvato dal Senato, è stato notevolmente modificato dalla Camera. Propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta.

Il senatore GUBERT rileva che il testo trasmesso dalla Camera contiene alcune disposizioni che prevedono il mantenimento in bilancio di somme oltre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario.

Con l'astensione del senatore Gubert, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Venerdì 20 dicembre 1996, ore 9

In sede consultiva

Esame di emendamenti ai seguenti disegni di legge:

- Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1155).
- COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) (328).
- FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (461).
- VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero (1196).
- WILDE e LAGO: - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero (1402).
- CAPONI ed altri. - Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE. (1519).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recante misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri (1709).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Venerdì 20 dicembre 1996, ore 14,15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (1884) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Venerdì 20 dicembre 1996, ore 8,30

Sui lavori della Commissione

Comunicazioni del Presidente.

INDUSTRIA (10^a)

Venerdì 20 dicembre 1996, ore 10

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1155).
- COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) (328).
- FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (461).
- VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1196).

- WILDE e LAGO. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1402).
 - CAPONI ed altri. - Disposizioni sulla promozione delle produzioni italiane all'estero e riforma dell'ICE (1519).
-